

17 FEB. 2028

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OYES ETS

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Culturale OYES ETS" (denominata correntemente Compagnia Oyes). L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

ART. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede nel comune di MILANO.

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove.

2. l'assemblea dei soci potrà trasferire la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutaria, solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nello stesso comune.

3. La durata dell'Associazione è illimitata, ed è legata alla sussistenza e continuità della realizzazione degli scopi sociali.

ART. 3 - STATUTO

L'Associazione ETS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione *non ha scopo di lucro*, è indipendente, apartitica e aconfessionale, persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle *attività di interesse generale* descritte in seguito, in *forma* di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 alle lettere di seguito indicate:

1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione si propone di realizzare le Attività di Interesse Generale, con lo scopo di valorizzare e diffondere le culture e le arti in tutte le loro forme, in particolar modo del teatro e delle arti sceniche, attraverso la realizzazione di tutte le iniziative che si riterrà opportuno progettare, ospitare e promuovere, nonché di tutte le iniziative artistiche, culturali, musicali e teatrali ritenute meritevoli di sostegno anche inserite nei contesti di attività di promozione e di animazione.

Lo scopo sociale sarà raggiunto attraverso le seguenti attività:

a. Produrre, organizzare, promuovere e gestire spettacoli culturali, teatrali, musicali, concerti, festival e tournée sia in Italia sia all'estero. Organizzare rassegne ed eventi nei medesimi ambiti e sotto qualunque forma.

b. Produrre, organizzare, promuovere e gestire progetti editoriali, mostre, percorsi formativi e di avvicinamento al teatro, corsi e laboratori ed altre iniziative collaterali inerenti agli scopi associativi.

c. Occuparsi della didattica relativa alle attività di ogni genere, con particolare riferimento alle arti performative e dello spettacolo dal vivo. Si propone quindi di organizzare corsi, stages, seminari, workshops, laboratori, prodotti multimediali, pubblicazioni audio, video ed editoriali, convegni, cineforum.

d. Promuovere e diffondere ogni forma di arte, intesa nelle forme classiche e nelle forme sperimentali. - realizzare, distribuire e promuovere progetti cinematografici, televisivi e documentaristici.

e. Collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative e altri enti, sia pubblici sia privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita culturale e della ricerca.

Per migliorare il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni, società e terzi in genere, svolgere inoltre attività accessorie, secondarie, volte a gestire anche con strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali, nonché tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse, deliberate dal Consiglio direttivo,

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali marginali finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali, tra cui:

- Vendita di biglietti per spettacoli ed eventi
- Vendita di corsi di formazione in ambito culturale
- Vendita di servizi di consulenza in campo artistico e culturale

Tutti i proventi saranno destinati esclusivamente al raggiungimento delle finalità associative.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7 - SOSTEGNO FINANZIARIO

Per conseguire i propri scopi l'Associazione s'avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) contributi e sponsorizzazioni di qualsivoglia natura di Enti e/o Società;
- b) contributi e sovvenzioni pubbliche ottenibili sulla base delle vigenti leggi;
- c) accesso a finanziamenti da parte del sistema bancario;
- d) quote associative annuali versate dai soci;
- e) proventi da spettacoli, corsi e servizi di consulenza artistica e altre iniziative di promozione anche commerciali, nei limiti della loro sussidiarietà al mantenimento delle attività istituzionali;
- f) elargizioni di soci o terzi;
- g) donazioni e regalie;
- h) cessione del proprio compenso da parte dei Soci a favore dell'Associazione.

ART. 8 - SOCI

Sono "soci" coloro i quali hanno costituito l'Associazione, aderiscono e partecipano all'attività dell'associazione e frequentano ed assistono alle singole iniziative. I Soci sono tenuti al versamento delle quote associative annue. Il numero dei soci è illimitato.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

ART. 9 - AMMISSIONE A SOCIO

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione e versando contestualmente la quota associativa annuale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
4. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 11 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - SANZIONI - PERDITA DELLA QUALIFICA

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
2. In caso di comportamento da parte di un socio difforme dalle norme dello Statuto e del Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
3. Perde la qualifica di socio chi:
 - a) senza giustificati motivi non adempia agli obblighi liberamente assunti nei confronti dell'Associazione;
 - b) chi in qualunque modo danneggi moralmente, materialmente o economicamente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra i soci;
 - c) chi non è in regola con il versamento delle quote associative annuali;Per recesso a norma dell'Art. 24 del C.C. Spetta al Consiglio Direttivo verificare se ricorrano i motivi di esclusione di cui sopra e prendere di conseguenza e nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti necessari con giudizio insindacabile e inappellabile.
È ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci la cui decisione sarà inappellabile.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 12 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 - ESERCIZI ASSOCIATIVI - SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.
6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
9. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da portare a conoscenza dei soci con adeguate forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
10. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
11. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 14 - COMPITI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Proviviri;

i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni; k) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da numero tre eletti fra i soci, tranne il primo Consiglio nominato nell'atto costitutivo.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti, l'Assemblea dei soci provvederà alla loro sostituzione mediante elezione.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 20 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

ART. 24 - LIBRI

L'associazione terrà: a) libro Verbali del Consiglio Direttivo; b) Libro Verbali Assemblee; c) libro Giornale (ove previsto); d) libro degli Associati.

ART. 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

(390 righe)

Francesca Gemme
Francesca Gemme